

IL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI

**A CURA DI
FRANCO VERNASSA**

Le norme di riferimento

- Tuir, articoli 84, 172, 173, 176 e 177-ter
- Dlgs 192/2024, articolo 15
- Dl 84/2025, articolo 2
- Dm 27 giugno 2025 (attuazione riporto perdite infragruppo)

Decorrenza: dalle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 192/2024 (esercizio 2024 per i soggetti solari)

Assets fiscali: includono le perdite fiscali, gli interessi passivi indeducibili e le eccedenze Ace)

I criteri per la circolazione

I criteri per la circolazione degli assets fiscali nel caso di cambio di controllo e di attività principale, di fusione, scissione e conferimento d'azienda sono stati omogeneizzati. In sintesi:

- In caso di acquisizioni societarie con cambio del controllo (84, comma 3 del Tuir), il riporto non è consentito se si modifica anche l'attività (cambiamento settore o comparto merceologico, ma non immissione di denaro o singoli beni strumentali) in un determinato periodo di tempo
- Vengono mantenuti i vitality test su ricavi e costo del lavoro, che continuano a coinvolgere anche le fusioni e scissioni con delle tipicità proprie (periodo interinale, retrodatazione)
- Viene introdotto il limite del patrimonio netto economico (invece di quello contabile) in base a perizia in presenza di versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi

L'esempio sul rapporto tra patrimonio netto contabile ed economico

L'articolo 2 del DI 84/2025 ha modificato il rapporto tra il patrimonio netto contabile e quello economico in presenza di versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi. Si veda il seguente esempio (Focus Il Sole 24 Ore del 3 luglio 2025, pagina 6):

Si ipotizza una società con patrimonio contabile di 1.000, economico di 10.000 e asset fiscali di 9.000; utilizzando il patrimonio contabile, gli asset fiscali non sono riportabili; si utilizza quindi il valore economico.

Riporto asset fiscali	Ante DI 84/2025	Post DI 84/2025
Totale asset fiscali (a)	9.000	9.000
Valore contabile equity (b)	1.000	1.000
Valore economico equity (c)	10.000	10.000
Conferimenti/versamenti (d)	1.000	1.000
Rapporto valore economico/contabile (e) = (c)/(b)	10	n.a.
Riduzione da rapporto economico/contabile (f) = (d) * (e)	10.000	n.a.
Riduzione doppio conferimenti/versamenti (f) = (d) * 2	n.a.	2.000
Limite patrimonio economico al netto riduzione (g) = (c) – (f)	-	8.000
Asset riportabili: minore tra (a) e (g)	-	8.000

Il decalogo sulle perdite fiscali infragruppo/1

Nel caso della circolazione infragruppo, l'articolo 177-ter del Tuir e il Dm 27 giugno 2025 hanno previsto quanto segue:

1. Le perdite maturate nel consolidato Ires sono fuori dalla normativa e sono quindi riportabili senza limiti e test
2. Concetti di perdite «infragruppo», «omologate» e «non omologate» con determinazione della relativa stratificazione temporale (vedasi slides successive)
3. Nel caso di conferimento d'azienda, si applicano regole delle scissioni
4. L'analisi del riporto delle perdite presuppone l'individuazione del:
 - a) momento di ingresso nel gruppo delle società partecipanti all'operazione,
 - b) periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite.

Il decalogo sulle perdite fiscali infragruppo/2

- 5) Il gruppo è individuato in base al controllo di diritto (articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile)
- 6) Consolidato fiscale: da vagliare con attenzione entrata ed uscita
- 7) Anzianità di partecipazione al gruppo
- 8) Test di vitalità e del patrimonio netto (contabile o economico) da effettuare in più occasioni
- 9) Incremento (possibile) degli interpelli disapplicativi
- 10) La circolazione delle perdite fiscali sarà a «geometria variabile» con necessità di predisporre adeguati sistemi di monitoraggio nei gruppi

I principi cardine/1

I principi cardine del Dm 27 giugno 2025 portano a distinguere le perdite:

- 1) **se maturate a partire dal 2024**, e al di fuori della tax unit, le **perdite infragruppo**, conseguite nei periodi d'imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni straordinarie erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall'inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali (articolo 3, comma 1, lettera a, del Dm 27 giugno 2025);
- 2) **se maturate a partire dal 2024**, e al di fuori della tax unit, le **perdite omologate**, conseguite in periodi d'imposta precedenti a quelli in cui le società appartenevano allo stesso gruppo, e sottoposte, sempre a partire dal 2024, con esito positivo, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto di cui agli artt. 84, 172, 173 e 176, del Tuir (articolo 3, comma 1, lettera b, del Dm 27 giugno 2025);
- 3) le perdite **maturate a partire dal 2024** e che non sono **né infragruppo, né omologate**;
- 4) le **perdite ante riforma**, maturate al di fuori della tax unit, nei periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, e che non sono considerate:
 - a) **né infragruppo**, ancorché maturate quando le società appartenevano allo stesso gruppo societario ante 2024,
 - b) **né omologate**, ancorché sottoposte con esito positivo ai previgenti limiti al riporto nell'ambito di operazioni straordinarie ante 2024;

I principi cardine/2

5) le **perdite maturate all'interno del consolidato Ires** escluse dai limiti al riporto perdite in ogni caso, ossia in qualunque periodo d'imposta esse siano maturate, ante e post 2024.

L'elencazione sopra effettuata è basilare per definire la circolazione delle perdite fiscali in quanto:

- le perdite sub 1), 2) e 5) non soffrono dei limiti al riporto in caso di operazioni straordinarie infragruppo,
- alle perdite sub 3) e 4) sono invece applicabili i limiti al riporto, che se superati le rendono omologate con anzianità dal periodo di omologazione.

La check list/1

Di seguito una sintetica check list (si veda Il Sole 24 Ore del 1° luglio 2025, pagina 42):

- 1) Individuazione della tipologia di cambio controllo e attività principale e/o operazioni straordinarie (articolo 84, comma 3, 172, 173, 176 del Tuir)
- 2) Presenza di consolidato fiscale o meno (articolo 7 del Dm 27 giugno 2025)
- 3) Verifica della presenza del gruppo societario e del controllo (articolo 177-ter, comma 1, del Tuir)
- 4) Determinazione anzianità della partecipazione al gruppo societario (articolo 5 del Dm 27 giugno 2025)
- 5) Individuazione delle perdite infragruppo dal 2024 in avanti (articolo 3 del Dm 27 giugno 2025)
- 6) Individuazione delle perdite omologate per operazioni dal 2024 in avanti (articolo 3 del Dm 27 giugno 2025)
- 7) Individuazione perdite non omologate, maturate prima dell'ingresso nel gruppo e maturate infragruppo ante 2024 (articolo 3 del Dm 27 giugno 2025)

La check list/2

Di seguito una sintetica check list (si veda Il Sole 24 Ore del 1° luglio 2025, pagina 42):

- 8) Determinazione anzianità delle perdite (articolo 4 del Dm 27 giugno 2025)
- 9) Calcolo del test di vitalità delle società con perdite non omologate (articolo 84, comma 3, 172, 173, 176 del Tuir)
- 10) Se superato test di vitalità, calcolo del limite del patrimonio netto, economico o contabile, al netto dei conferimenti/versamenti ultimi 24 mesi (valorizzati doppio per patrimonio economico) (articolo 84, comma 3, 172, 173, 176 del Tuir)
- 11) Se perdite infragruppo, omologate e non omologate inferiori al limite, riportabili tutte (articolo 6 del Dm 27 giugno 2025)
- 12) Se perdite infragruppo, omologate e non omologate superiori al limite, falcidia solo per non omologate eccedenti il limite (articolo 6 del Dm 27 giugno 2025)
- 13) Possibile interpello per evitare falcidia